

La disciplina di quota 103
per il 2025

La disciplina di «quota 103» per il 2025.

- La legge di bilancio per il 2025, 30 dicembre 2024, n.207 ha prorogato per il 2025 questo trattamento pensionistico che è disciplinato dall'articolo 14.1 del decreto legge 4/2019.
- Per i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 62 anni e di 41 anni di contributi, il trattamento di pensione anticipata è calcolato secondo le regole di calcolo del **sistema contributivo** previste dal [**decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180**](#)
- Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (TM) previsto a legislazione vigente.
- **Per il 2025, il TM è pari a € 603,40 e quindi l'importo massimo ammonta a € 2.413,60mensili**
- Tale importo si applica per le mensilità di anticipo del pensionamento fino al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni previsto per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria della legge Monti – Fornero.
- Per i dipendenti del settore privato, il trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi (prima erano 3)dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per maggiori dettagli, si veda il [**punto n.5 Circolare INPS, n.39/2024**](#))

I destinatari di «quota 103»

Il lavoratori devono essere iscritti:

- a. all'assicurazione generale obbligatoria;
- b. alle forme esclusive (es. ferrovieri – ferrovie dello stato) e sostitutive (es. ex Inpdai- Dirigenti imprese industriali) della stessa;
- c. e alla gestione separata dell'INPS (es. lavoratori parasubordinati).

I requisiti per accedere a «quota 103»

Come già visto entro il 31 dicembre del 2025 per accedere a questa forma pensionistica, il lavoratore deve maturare congiuntamente questi requisiti:

1. Età anagrafica: almeno 62 anni;
2. Anzianità contributiva: almeno 41 anni (35 anni annidi contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico).

Sono utili anche gli eventuali periodi maturati all'estero.

- Gli assicurati possono cumulare i periodi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS.
- Per maggiori chiarimenti sul cumulo pensionistico si può consultare [questo documento](#).
- Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, rimane confermata la previsione secondo cui almeno 35 anni devono essere effettivi, al netto cioè di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.
- Questo diritto può essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2025.
- Per espressa volontà del legislatore questi requisiti non si applicano per conseguire l'isopensione e per accedere al pre-pensionamento previsto dal contratto di espansione.

I requisiti per accedere a «quota 103»

Come già visto entro il 31 dicembre del 2025 per accedere a questa forma pensionistica, il lavoratore deve maturare congiuntamente questi requisiti:

1. Età anagrafica: almeno 62 anni;
2. Anzianità contributiva: almeno 41 anni (35 anni annidi contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico).

Sono utili anche gli eventuali periodi maturati all'estero.

- Gli assicurati possono cumulare i periodi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS.
- Per maggiori chiarimenti sul cumulo pensionistico si può consultare [questo documento](#).
- Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, rimane confermata la previsione secondo cui almeno 35 anni devono essere effettivi, al netto cioè di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.
- Questo diritto può essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2025.
- Per espressa volontà del legislatore questi requisiti non si applicano per conseguire [l'isopensione](#) e per accedere al pre-pensionamento previsto dal [contratto di espansione](#).

L'incentivo alla permanenza in servizio

- La legge di bilancio ha confermato questo incentivo per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento in quota 103 e contemporaneamente lo ha esteso anche ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria: 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni 10 mesi per le donne.
- I suddetti requisiti devono essere maturati entro il 31.12.2025

Questi lavoratori potranno chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico o privato) la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota (di regola 9,19%) dei contributi previdenziali a loro carico.

- Resta confermata, invece, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.
- Tale quota non viene versata e accreditata alla posizione individuale del richiedente ma è percepita direttamente in busta paga.
- Per espressa previsione della legge di bilancio del 2025, l'importo percepito in busta paga non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'[articolo 51, comma 2, lettera i-bis](#) del testo unico imposte sui redditi.
- Il lavoratore che si avvale di questo incentivo può accedere alla pensione quota 103 anche dopo il 31.12.2025

L'incentivo alla permanenza in servizio

Decreto Ministero del lavoro 21 marzo 2023

Il Decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.05.2023 ha fornito dei chiarimenti in merito a questo incentivo.

Questo decreto era stato emanato per l'incentivo disciplinato nel 2024.

Per il 2025 non è stato emanato nessun decreto.

Per maggiori approfondimenti si veda la circolare INPS n.82 del 22 settembre 2023 in attesa di nuovi chiarimenti

Per richiedere questo incentivo si rinvia al messaggio INPS n.799 del 5 marzo 2025.